



CAMERA ARBITRALE DI MCM MEDIAZIONE REGOLAMENTO PER ARBITRATO ORDINARIO

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



PUBBLICHIAMO il Nuovo Regolamento Arbitrale, redatto in conformità da quanto previsto dall'Art 806 e seguenti del codice di Procedura Civile. (in vigore dal 1° Settembre 2012).

L'MCM Mediazione può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data dalla quale le nuove regole entrano in vigore, con deliberazione approvata dal Direttivo della società.

INDICE

INTRODUZIONE

LA CAMERA ARBITRALE – ATTIVITA' E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione del regolamento

Art. 2 – Norme applicabili al procedimento

Art. 3 – Regole applicabili al merito

Art. 4 – Sede dell'arbitrato

Art. 5 – Lingua dell'arbitrato

Art. 6 – Deposito e comunicazione dei documenti

Art. 7 – Termini

Art. 8 – Riservatezza

TITOLO II – IL MOMENTO INIZIALE DELLA PROCEDURA

Art. 9 – Domanda di arbitrato e tentativo di mediazione

Art. 10 – Tentativo di Mediazione

Art. 11 – Memoria di replica

Art. 12 – Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi

Art. 13 – Questioni preliminari e amministrative

Art. 14 – Proseguibilità dell'arbitrato

Art. 15 – Incapacità del Tribunale Arbitrale

TITOLO III – IL COLLEGIO ARBITRALE

Art. 16 – Numero degli arbitri

Art. 17 – Nomina dell'Arbitro Unico

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



Art. 18 – Nomina del Collegio Arbitrale

Art. 19 – Nomina degli arbitri nell'arbitrato con più parti

Art. 20 – Incompatibilità

Art. 21 – Accettazione degli arbitri

Art. 22 – Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri

Art. 23 – Ricusazione degli arbitri

Art. 24 – Sostituzione degli arbitri

TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO

Art. 25 – Costituzione del Collegio Arbitrale

Art. 26 – Poteri del collegio arbitrale

Art. 27 – Ordinanze del Collegio Arbitrale

Art. 28 – Incontro preliminare

Art. 29 – Udienze

Art. 30 – Istruzione probatoria

Art. 31 – Consulenza tecnica

Art. 32 – Nuove istanze

Art. 33 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo

Art. 34 – Precisazione delle conclusioni

Art. 35 – Transazione e rinuncia agli atti

Art. 36 – Rinuncia alla fase istruttoria

TITOLO V – IL LODO ARBITRALE

Art. 37 – Emissione del lodo

Art. 38 – Deliberazione, forma e contenuto del lodo

Art. 39 – Deposito e trasmissione del lodo

Art. 40 – Lodo parziale e lodo non definitivo

Art. 41 – Correzione del lodo e controllo dei requisiti formali

TITOLO VI – COSTI DEL PROCEDIMENTO

Art. 42 – Valore della controversia

Art. 43 – Costi del procedimento

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



- Art. 44 – Depositi anticipati e finali
- Art. 45 – Mancato deposito dei fondi
- Art. 46 – Esclusione di responsabilità
- Art. 47 – Entrata in Vigore

INTRODUZIONE

LA CAMERA ARBITRALE – ATTIVITA' E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE

1. La Camera Arbitrale, istituita presso MCM Mediazione di Pescara, svolge le seguenti funzioni:
 - a) amministra i procedimenti di arbitrato secondo i Regolamenti;
 - b) su istanza delle parti, nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo i Regolamenti;
2. La Camera Arbitrale realizza le attività disciplinate dai Regolamenti mediante il Consiglio Arbitrale e la Segreteria Generale.

IL CONSIGLIO ARBITRALE

1. Il Consiglio Arbitrale ha autorità universale su tutte le materie spettanti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e attua tutti i relativi decreti, salve le competenze concesse dal Regolamento alla Segreteria Generale.
2. Il Consiglio Arbitrale è composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di nove membri, tutti nominati per un triennio dal Direttivo dell'MCM Mediazione. Il presidente e il vicepresidente del Consiglio Arbitrale sono di diritto, il Presidente e il Vice-Presidente dell'MCM Mediazione.
3. Il Direttivo dell'MCM Mediazione può nominare quali membri del Consiglio Arbitrale esperti sia italiani che stranieri.
4. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono regolate dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal componente più anziano.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara
Tel.085 6921254-085 694695
Fax 085 4513997
segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



5. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono legittime con la presenza di almeno cinque membri.
6. Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione, anche in teleconferenza o videoconferenza.
7. Il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
8. Nei casi di necessità, il presidente del Consiglio Arbitrale – o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di spettanza del Consiglio Arbitrale mettendone al corrente il Consiglio nella prima riunione successiva.
9. Il consigliere che ritenga di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'adozione dei relativi provvedimenti. La sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione.

LA SEGRETERIA GENERALE

1. La Segreteria Generale svolge le attività attribuite dal Regolamento o delegate dal Consiglio Arbitrale, adottando i relativi provvedimenti. Inoltre, la Segreteria Generale:
 - a) opera come segreteria del Consiglio Arbitrale, assistendo alla verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
 - b) riferisce al Consiglio Arbitrale sulla situazione dei procedimenti arbitrali;
 - c) comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e le proprie delibere alle parti e al Collegio Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
 - d) riceve dalle parti e dal Collegio Arbitrale tutti i documenti scritti e i resoconti;
 - e) istruisce e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
 - f) compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dal Tribunale Arbitrale;
 - g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché dichiarazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
2. La Segreteria Generale svolge le sue funzioni tramite il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale e i funzionari delegati.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ORDINARIO

1. Il Regolamento è attuato se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale di Pescara o alle delegazione ed uffici dell’MCM Mediazione, tale rinvio è interpretato come ipotesi di applicazione del Regolamento.

2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, il Regolamento è adottato se ricorrono le seguenti condizioni:

- a. una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal Regolamento;
 - b. l’altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente, entro il termine indicatole dalla Segreteria Generale;
3. In caso di rifiuto della controparte ovvero di mancato deposito della relativa memoria di replica, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda (o il diverso termine eventualmente indicato dalla parte istante), MCM Mediazione informa le parti che l’arbitrato non può avere luogo.
4. Con il termine:
- a) “Parte”, così come utilizzato nel presente Regolamento, si intendono le Parti dell’Arbitrato e i loro consulenti legali o rappresentanti.
 - b) “Tribunale Arbitrale” si intende l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale.

ART. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. La procedura arbitrale è governata dal Regolamento, dalle norme stabilite di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale in quanto compatibili con il Regolamento medesimo o, in difetto, dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale ed accettate dalle parti.

2. MCM Mediazione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento senza preavviso. A ciascun arbitrato sarà applicato il regolamento in vigore dalla data d’inizio dello stesso a meno che le parti non abbiano fatto riferimento ad una versione precedente.

3. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

4. Nello svolgimento dell’Arbitrato vigono in ogni caso i principi del contraddittorio e della parità di trattamento tra le parti.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



ART. 3 – REGOLE APPLICABILI AL MERITO

1. Il Tribunale Arbitrale risolve il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno esplicitamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le regole decise dalle parti nella convenzione di arbitrato ovvero quella indicata concordemente dalle stesse, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale. Diversamente, il Tribunale Arbitrale determina la legge con cui il rapporto è più strettamente collegato.
3. In mancanza della unanime indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale applica le regole che giudica idonee, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza considerevole nel caso di specie.
4. In ogni caso, il Collegio Arbitrale tiene conto degli usi e delle consuetudini del commercio.

ART. 4 SEDE DELL'ARBITRATO

1. La sede dell'arbitrato, che può essere in Italia o all'estero, è fissata dalle parti nella convenzione di arbitrato.
2. In mancanza, la sede dell'arbitrato si intende fissata presso la sede legale di MCM Mediazione, Piazza Unione n°4 – Pescara.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il Consiglio Arbitrale può stabilire la sede dell'arbitrato in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra condizione.
4. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, può prevedere che si svolgano in luogo differente dalla sede una o più udienze o singoli altri atti del procedimento.

ART. 5 LINGUA DELL'ARBITRATO

1. La lingua dell'arbitrato è decisa di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o in seguito sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è stabilita dal Tribunale Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale può permettere la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può disporre che i documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



ART. 6 DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria Generale in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.
2. La Segreteria Generale consegna alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi la documentazione e le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata, corriere, posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.
3. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria Generale una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.

ART. 7 – TERMINI

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria Generale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita con apposito provvedimento.
2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria Generale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi stabiliti. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo. Il decorso dei termini è sospeso dal 1 al 31 Agosto solo nel caso in cui tale sospensione sia richiesta espressamente e per iscritto dalle parti.

ART. 8 – RISERVATEZZA

1. La Camera Arbitrale, le Parti, il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la segretezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto.

A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima dei lodi su riviste scientifiche, salva l'indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel corso del procedimento.



TITOLO II – IL MOMENTO INIZIALE DELLA PROCEDURA

ART. 9 DOMANDA DI ARBITRATO E TENTATIVO DI MEDIAZIONE

1. La parte istante deve depositare presso la Segreteria Generale di MCM Mediazione la domanda di arbitrato compilando l'apposito modulo predisposto da MCM Mediazione, ovvero depositando un'istanza che ne contenga i medesimi requisiti minimi di cui al comma 2.
2. L'istanza è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e deve contenere:
 - a) il nome e il domicilio delle parti;
 - b) la spiegazione della controversia;
 - c) l'indicazione delle domande e del relativo valore economico;
 - d) la nomina dell'arbitro scelto all'interno dell'elenco degli arbitri della camera arbitrale di MCM Mediazione o le istruzioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
 - e) l'eventuale informazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
 - f) le eventuali informazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme attuabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
 - g) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato;
 - h) la convenzione arbitrale.
3. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro tre giorni lavorativi dalla data del ricevimento.
4. Nell'ipotesi prevista dall'art.35, primo comma, del D. Lgs. 5/2003, MCM Mediazione provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.
5. La data di inizio dell'Arbitrato decorre dal deposito della domanda.
6. Se la parte rifiuta di prendere parte alla procedura, MCM Mediazione dà atto per iscritto della mancata risposta o adesione e, in conformità all'articolo 27, il Tribunale Arbitrale, fissa e notifica la data della prima udienza.

ART. 10 TENTATIVO DI MEDIAZIONE

1. Contemporaneamente all'inizio dell'Arbitrato e parallelamente al suo svolgimento le parti sono tenute ad esperire un tentativo di mediazione in conformità al Regolamento di procedura di MCM Mediazione in vigore, che dovrà concludersi entro 30 giorni, salva espressa rinuncia per iscritto. Le parti possono decidere di prorogare tale termine.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



2. Entro i cinque giorni successivi alla propria nomina, nel caso in cui il Tribunale arbitrale accerti il mancato esperimento del tentativo di mediazione, sospende l'arbitrato per venti giorni e invita le parti a tentare la mediazione in conformità al comma precedente.
3. Le parti possono decidere di esperire il tentativo di mediazione anche successivamente in qualsiasi fase dell'Arbitrato.
4. Il mediatore non può svolgere contestualmente il ruolo di Arbitro nel corso dell'Arbitrato né assistere a qualsiasi titolo le parti nella medesima controversia.
5. Qualora ne ravvisi l'opportunità, per l'intera durata dell'Arbitrato, il Tribunale Arbitrale può invitare in qualunque momento le parti a rivolgersi al mediatore.
6. Ogni tentativo di mediazione non sospende i termini della procedura arbitrale, salva la diversa volontà delle parti.

ART. 11 MEMORIA DI RISPOSTA

1. Il convenuto deve consegnare presso la Segreteria Generale di MCM Mediazione la memoria di risposta, compilando l'apposito modulo predisposto da MCM Mediazione ovvero depositando una memoria che ne contenga i medesimi requisiti minimi di cui al comma 2, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato da MCM Mediazione per giustificati motivi.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore provvisto di procura e contiene ovvero deve contenere:
 - a) il nome e il domicilio del convenuto;
 - b) l'esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
 - c) l'indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
 - d) la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
 - e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
 - f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
 - g) la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



3. La Segreteria Generale trasmette la memoria di replica all'attore entro tre giorni lavorativi dalla data del deposito.
4. Nell'ipotesi in cui il convenuto non depositi la memoria di replica, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

ART. 12 DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI

1. Il convenuto, unitamente alla memoria di replica, può proporre eventuali domande riconvenzionali, indicandone il valore.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria Generale di MCM Mediazione una memoria di risposta alla domanda riconvenzionale entro 30 giorni dalla ricezione della memoria di replica. Tale termine può essere prorogato da MCM Mediazione per giustificati motivi. MCM Mediazione notifica la memoria di risposta alla domanda riconvenzionale del convenuto entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.
3. Se la chiamata in causa di terzi è consentita in conformità alle norme applicabili, il convenuto deve proporla con la memoria di replica. La Segreteria Generale trasmette la memoria di replica al terzo chiamato in causa entro tre giorni lavorativi successivi dalla data del deposito. Al terzo chiamato in causa si applicano, per le memorie di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
4. Nell'ipotesi prevista dall'art.35, primo comma, del D.Lgs. 5/2003, MCM Mediazione provvede a trasmettere la domanda anche al registro delle imprese competente.

ART. 13 QUESTIONI PRELIMINARI ED AMMINISTRATIVE

1. MCM Mediazione ha facoltà di convocare, e le parti di richiedere, un incontro per discutere le questioni preliminari di procedura.
2. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall'accordo tra le parti, MCM Mediazione può riunire più Arbitrati in caso di controversie tra loro connesse affinché queste siano decise con un unico lodo.
3. In caso di riunione di più Arbitrati, MCM Mediazione tiene conto di tutte le circostanze, compreso lo stato dei procedimenti arbitrali già in corso.
4. Nelle controversie societarie, in caso di pluralità di impugnazioni avverso una stessa delibera, MCM Mediazione, oppure il Tribunale Arbitrale, dispone che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



5. MCM Mediazione non conserva copia dei documenti depositati dopo la conclusione dell'Arbitrato. Se le parti desiderano la restituzione dei documenti, devono farne richiesta ad MCM Mediazione entro trenta giorni dalla conclusione dell'Arbitrato. Eventuali ulteriori accordi in merito alla conservazione dei file e dei documenti devono essere previsti per iscritto e MCM Mediazione si riserva il diritto di addebitare eventuali costi aggiuntivi per tale servizio.

ART. 14 PROSEGUIBILITA' DELL'ARBITRATO

1. Se una parte contesta l'applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dichiara la proseguibilità o l'improseguibilità dell'arbitrato.
2. Se il Consiglio Arbitrale dichiara la proseguibilità dell'arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale al riguardo.

ART. 15 – INCAPACITA' DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. L'eccezione circa la sussistenza, la legittimità o l'efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

TITOLO III – IL TRIBUNALE ARBITRALE

ART. 16 NUMERO DEGLI ARBITRI

1. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.
2. Se, le parti sono in disaccordo sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è formato da un arbitro unico, scelto all'interno dell'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale di MCM Mediazione s.r.l. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può assegnare la controversia a un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente stabilito, è nominato dal Consiglio Arbitrale.

ART. 17 NOMINA DELL'ARBITRO UNICO

1. L'Arbitro unico è nominato secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale, all'interno dell'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale di MCM Mediazione s.r.l.
2. Se non è diversamente stabilito nell'accordo arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.



3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, la Segreteria Generale di MCM Mediazione assegna un termine alle parti per detta nomina. Decorso tale termine, l'Arbitro Unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.

ART. 18 NOMINA DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio Arbitrale è così nominato:

- a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro all'interno dell'elenco degli arbitri predisposto dalla camera arbitrale; se la parte non vi provvede l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
 - b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono deliberare che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse, all'interno dell'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale di MCM Mediazione s.r.l.. Se gli arbitri non vi provvedono entro la scadenza indicata dalle parti nella convenzione arbitrale o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
2. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Collegio Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
3. Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di due o più arbitri, il Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione provvede a dette nomine.

ART. 19 NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO CON PIÙ PARTI

1. In presenza di una domanda presentata da più parti o contro più parti, se al momento del deposito degli atti introduttivi le stesse si raggruppano in due sole unità e la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale, ciascuna unità nomina un arbitro e il Consiglio Arbitrale nomina il presidente, salvo che l'accordo arbitrale non deleghi la nomina dell'intero Collegio Arbitrale o del presidente del Collegio ad altri soggetti.
2. Anche in deroga a quanto previsto l'accordo arbitrale, se al momento del deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità, il Consiglio Arbitrale, senza tener conto di alcuna nomina fatta dalle parti, nomina il Tribunale Arbitrale.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



3. In caso di Arbitrato con più di due Parti – ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla nomina del Tribunale Arbitrale o qualora le Parti non riescano a provvedervi entro il termine previsto dal Regolamento di MCM Mediazione, il Consiglio Arbitrale stabilisce il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina.

ART. 20 – INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono essere nominati arbitri:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Arbitrale, nonché i revisori dei conti se esistenti, della Camera Arbitrale;
- b) i dipendenti della Camera Arbitrale;
- c) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a), fatta salva la diversa e unanime volontà delle parti.

ART. 21 ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

1. La Segreteria Generale comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria Generale entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione una dichiarazione di accettazione contenente la nomina, il tempo stimato per l'emissione del lodo, il regolamento e la dichiarazione di indipendenza.

ART. 22 DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono inviare alla Segreteria Generale la dichiarazione di indipendenza.

2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

- a) qualunque relazione con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell'arbitrato, rilevante ai fini della sua imparzialità e indipendenza;
- b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
- c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

3. La Segreteria Generale di MCM Mediazione trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Generale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.



4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria Generale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.

5. La dichiarazione di indipendenza può essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria Generale.

ART. 23 RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.

2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria Generale che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

4. Le altre parti possono, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, pur essendo trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

5. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale, sentito l'arbitro ricusato.

ART. 24 SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

a) l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;

b) l'arbitro non è confermato;

c) l'arbitro è revocato da tutte le parti;

d) il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;

e) il Consiglio Arbitrale, sentite le parti e il Collegio Arbitrale, licenzia l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;

f) l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità mentale o per altro grave motivo.



2. La Segreteria Generale di MCM Mediazione sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90 giorni.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se l'Arbitro non è nominato dalle parti entro i termini indicati nella convenzione arbitrale o assegnato dal Consiglio Arbitrale, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il Collegio Arbitrale nuovamente costituito può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento, nel rispetto del termine previsto per l'emissione del lodo.

TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO

ART. 25 COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. La Segreteria Generale rimette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti annessi, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro sette giorni dalla data di ricezione degli atti, dei documenti e dei relativi allegati trasmessi dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificato motivo.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene con la redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, contenente l'indicazione della sede e la lingua dell'arbitrato e detta le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. In caso di sostituzione di arbitri dopo che il Collegio Arbitrale si è costituito, la Segreteria Generale invia ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione del Collegio Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Successivamente alla propria costituzione il Tribunale Arbitrale è competente ai fini della risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicabilità del presente Regolamento. La decisione del Tribunale Arbitrale è definitiva.
6. Qualsiasi questione inerente l'applicazione del presente regolamento che venga sottoposta ad MCM Mediazione, è risolta in conformità alle proprie procedure amministrative.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



7. Le controversie riguardanti l'arbitrabilità della controversia, comprese quelle aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'applicabilità della convenzione di arbitrato, sono rimesse alla decisione del Tribunale Arbitrale.

ART. 26 POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti, anche invitando le stesse a svolgere il tentativo di conciliazione presso la camera di conciliazione dell'MCM Mediazione.

2. Il Tribunale Arbitrale può emettere tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, nei limiti consentiti dalle norme applicabili. La Parte che, prima dell'inizio dell'arbitrato o nel corso dello stesso, ottenga dall'autorità giudiziaria competente un provvedimento cautelare deve darne sollecita notizia alla Segreteria Generale, che ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, se del caso, l'altra parte.

3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene connessi.

4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione dei procedimenti, qualora si rendesse necessario tranne nell'ipotesi in cui le domande proposte debbano obbligatoriamente essere decise congiuntamente.

5. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte di un arbitrato richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite tutte le parti, decide a riguardo tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.

6. Il Tribunale Arbitrale può disporre tutti i provvedimenti che ritiene opportuno per garantire la rappresentanza o l'assistenza delle Parti.

ART. 27 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Salvo quanto previsto per il lodo arbitrale, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.

2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal Presidente del Collegio Arbitrale individualmente.

4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



5. Se l'ordinanza è stata emessa fuori udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 28 INCONTRO PRELIMINARE

1. Su richiesta di parte o per iniziativa del Tribunale Arbitrale, la Segreteria Generale può fissare un incontro preliminare con le Parti o i loro consulenti legali o rappresentanti, avente ad oggetto:

- a) L'esame delle memorie delle parti e ogni eventuale ulteriore accordo volto a definire l'ambito della controversia o le modalità di scambio delle informazioni documentali o memorie;
- b) La tempistica delle udienze e le modalità di scambio delle informazioni documentali o memorie;
- c) Ogni altra questione che possa essere portata all'attenzione del Tribunale Arbitrale dalle Parti.

2. L'incontro preliminare potrà essere condotto telefonicamente e ripetuto a seconda delle circostanze.

3. Il Tribunale Arbitrale può richiedere che ciascuna parte produca delle brevi memorie scritte relative alla propria posizione, unitamente ad una sintesi dei fatti e degli elementi probatori che la parte intende presentare nonché eventuali deduzioni sulla legge applicabile. Le memorie devono essere depositate presso la Segreteria Generale di MCM Mediazione e notificate alle altre parti, almeno sette giorni prima della data di prima udienza. Eventuali controdeduzioni o ulteriori memorie scritte potranno essere ammesse o richieste a sola discrezione del Tribunale Arbitrale nel rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 29 – UDIENZE

1. Il Tribunale Arbitrale, dopo essersi consultato con le Parti presenti, stabilirà la data, l'orario e il luogo delle udienze.

2. Nel caso in cui una parte risulti assente, il Tribunale Arbitrale può in ogni caso fissare le udienze senza necessità di ulteriore consultazione con la parte mancante. Alla parte assente viene notificata la data della prima udienza con preavviso di almeno venti giorni, tranne il caso in cui un minore preavviso sia stato concordato tra le parti o sia consentito dalla legge.

3. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale, sentita la Segreteria Generale, e sono comunicate alle parti.



4. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
5. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnati dalla redazione di un verbale.
6. Se una parte non compare in udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può proseguire con lo svolgimento della procedura. In caso di irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede ad una nuova convocazione.
7. Le udienze si concludono con la redazione di un verbale. Il tribunale arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.

ART. 30 ISTRUZIONE PROBATORIA

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle Parti e assumere d'ufficio o su istanza di Parte tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti nel rispetto delle norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare l'assunzione delle prove ammesse a un componente del collegio.
4. Ove il Tribunale Arbitrale disponga un ordine di comparizione di un testimone, la Parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'Arbitrato e cura le successive incombenze.
5. L'ordinanza del presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria Generale di MCM Mediazione che ne cura la trasmissione al Tribunale Arbitrale ed alle altre Parti, e provvede gli altri adempimenti eventualmente necessari.
6. Il Tribunale Arbitrale, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della controversia e di ogni altra circostanza, può disporre l'assunzione anticipata delle testimonianze chiedendo al testimone di fornire, nel termine stabilito, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

ART. 31 CONSULENZA TECNICA

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d'ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina al Consiglio Arbitrale.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



2. Il consulente tecnico d'ufficio è soggetto agli stessi obblighi imposti dal presente Regolamento agli arbitri, e ad esso si applica la disciplina della ricsuazione stabilita per gli arbitri.
3. Se sono nominati consulenti d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le consulenze tecniche svolte in presenza dei consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in pendenza di queste ultime.
4. Il consulente tecnico d'ufficio è tenuto a consentire alle parti, direttamente o tramite i loro difensori, e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati, di assistere alle operazioni peritali.

ART. 32 DOMANDE NUOVE

1. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide sull'ammissibilità di nuove istanze, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale decide in merito alle domande nuove proposte dalle Parti nel corso del procedimento, nel caso in cui ricorrano le seguenti circostanze:
 - a) La Parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione preliminare di inammissibilità nel merito e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
 - b) La nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle oggetto del procedimento arbitrale;
3. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre Parti di replicare per iscritto alle domande nuove, entro un congruo termine.

ART. 33 – INTERVENTO VOLONTARIO E CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO

1. In caso di intervento volontario del terzo, quest'ultimo deve proporre apposita domanda, depositando presso la Segreteria Generale di MCM Mediazione un atto di intervento avente il contenuto di cui all'art. 9 del presente regolamento.
2. La Segreteria Generale trasmette l'atto di intervento alle Parti e al Tribunale arbitrale. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di applicazione della convenzione di arbitrato, il Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione assegna alle Parti e al Tribunale Arbitrale un termine non superiore a venti giorni per esprimere il proprio consenso. In mancanza di una manifestazione di consenso delle Parti e del Tribunale Arbitrale entro il termine

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



fissato, il Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione dichiara l'improcedibilità dell'intervento del terzo.

3. Il terzo che interviene volontariamente nel processo senza proporre la domanda di cui al punto 1. che precede deve depositare presso la Segreteria Generale di MCM Mediazione un atto avente il contenuto di cui all'art. 9, comma 2, del presente regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle Parti e al Tribunale Arbitrale.

4. L'Ordinanza con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui ciò sia consentito dalle norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria Generale al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

ART. 34 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruttoria e invita le parti a precisare le conclusioni.

2. Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale può fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per eventuali memorie di replica e un'udienza di discussione finale.

3. Successivamente all'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.

4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, nei limiti della controversia oggetto di tale decisione.

ART. 35 TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Generale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale dall'obbligo di emettere il lodo.

ART. 36 RINUNCIA ALLA FASE ISTRUTTORIA

1. Le Parti possono rinunciare di comune accordo alla fase istruttoria e chiedere al Tribunale Arbitrale di decidere sulla base delle sole memorie scritte e degli eventuali elementi probatori concordati tra le Parti.

2. Le deposizioni dei testimoni registrate su qualsiasi supporto o sbobinate sono valide, a condizione che le Parti abbiano avuto l'opportunità di ascoltarle e contro-interrogare i testimoni. Il



Tribunale Arbitrale ha la facoltà, a sua discrezione, di accettare la deposizione di testi o altre deposizioni registrate anche nel caso in cui le altre Parti non abbiano avuto la possibilità di contro – interrogarle, ma può attribuire alle stesse un diverso valore probatorio.

3. In qualsiasi momento prima dell'emissione del Lodo, il Tribunale Arbitrale può fissare una nuova udienza di propria iniziativa o su istanza di una delle Parti laddove ravvisi un valido motivo. Nel caso di fissazione di tale nuova udienza, i termini per l'emissione del Lodo Arbitrale come previsti dal presente Regolamento, si intendono automaticamente prorogati sino a quando il Tribunale Arbitrale non dichiara conclusa l'udienza stessa.

V – IL LODO ARBITRALE

ART. 37 EMISSIONE DEL LODO

1. Il Tribunale Arbitrale deve emettere un Lodo Arbitrale definitivo entro trenta giorni dalla data di conclusione della fase istruttoria (o dall'ultima udienza) o, nel caso in cui vi sia stata rinuncia alla fase istruttoria, entro trenta giorni dal ricevimento da parte del Tribunale Arbitrale di tutta la documentazione prodotta dalle Parti ed in ogni caso entro centoventi giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.

2. I termini di cui al precedente punto 1, oltre che per volontà delle parti, possono essere prorogati anche d'ufficio dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso delle parti circa la proroga, dalla Segreteria.

3. Il termine è sospeso dalla Segreteria, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

ART. 38 DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale, con la partecipazione di tutti i membri del Collegio Arbitrale, a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deciso con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.

2. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

- a) l'indicazione degli Arbitri, delle Parti, dei loro difensori;
- b) l'indicazione della convenzione di Arbitrato;
- c) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- d) l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
- e) l'esposizione (anche sommaria) dei motivi della decisione;



- f) il dispositivo;
 - g) la determinazione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento alle tariffe previste per il costo del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.
 - h) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
3. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, nel lodo viene dato atto dell'impedimento o del rifiuto degli Arbitri che non lo sottoscrivono.
4. Per ciascuna sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni degli Arbitri possono venire in luoghi e tempi diversi.
5. La Segreteria Generale segnala agli arbitri, che richiedano l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione e l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

ART. 39 DEPOSITO E TRASMISSIONE DEL LODO

1. Il Collegio Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria Generale di MCM Mediazione in tanti originali quante sono le parti più una copia.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro i tre giorni successivi dalla data del deposito.

ART. 40 LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale emette un lodo parziale quando definisce solo alcuni aspetti della controversia, ovvero alcune delle controversie riunite nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà del Tribunale Arbitrale di chiedere una proroga al Consiglio Arbitrale.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento per il lodo definitivo. Il lodo non definitivo non include la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale può includere la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se definisce la controversia nei confronti di alcune delle Parti.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



ART. 41 CORREZIONE DEL LODO E CONTROLLO DEI REQUISITI FORMALI

1. E' ammessa la possibilità di correzione del lodo.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Generale di MCM Mediazione entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, e la segreteria stessa la trasmette al Tribunale Arbitrale entro i 3 giorni successivi al deposito.
3. Il Tribunale Arbitrale, ascoltate le parti, decide con ordinanza entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione.
4. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione ad opera del Consiglio Arbitrale.
5. In caso di richiesta da parte del Tribunale Arbitrale di verifica del lodo prima della sottoscrizione, il Consiglio Arbitrale può segnalare al Tribunale Arbitrale, l'eventuale mancanza dei requisiti formali previsti dalla legge.

TITOLO VI – I COSTI DEL PROCEDIMENTO

ART. 42 VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Il valore della controversia, ai fini della determinazione dei costi del procedimento, è dato dalla somma del valore economico delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria stabilisce il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Collegio Arbitrale. I criteri utilizzati per la fissazione del valore della controversia sono indicati nell'Allegato A del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, qualora lo ritenga conveniente, può ripartire il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi collegati a tali domande.
4. In caso di ripartizione del valore della controversia, gli onorari della Camera Arbitrale e del Collegio Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe stabilite in base al valore complessivo della controversia di cui al comma 1 del presente articolo.



ART. 43 COSTI DEL PROCEDIMENTO

1. Le indennità della Procedura sono determinate in via forfettaria dalla Camera Arbitrale secondo le tariffe allegate al regolamento, in vigore al momento della presentazione della domanda, sulla base del valore della controversia in essa indicato.
2. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra situazione.
3. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere dimostrati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
4. Prima del deposito della decisione la Segreteria provvede alla liquidazione finale delle indennità della Procedura eventualmente non ancora corrisposte alla Camera Arbitrale.
5. Del provvedimento di liquidazione è fatta menzione nel lodo ai sensi dell'art. 38 comma I lett. g.
6. Il Tribunale indica la Parte sulla quale incombe l'onere di pagamento o in quale proporzione le indennità e le spese legali debbano eventualmente essere ripartite nei rapporti interni tenendo conto di eventuali accordi tra le Parti.

ART. 44 – DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI

1. Dopo lo scambio degli atti introduttivi, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale, stabilendo una scadenza per i relativi depositi.

ART. 45 – MANCATO DEPOSITO DEI FONDI

1. Se, una parte non deposita l'importo richiesto, la Segreteria, può richiederlo all'altra parte e fissare una scadenza per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già fissato in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando una scadenza per il deposito.
2. In ogni caso di mancato deposito entro la scadenza fissata, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l'adempimento.
3. Trascorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l'estinzione



del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, senza che con ciò venga meno l'efficacia dell'accordo arbitrale.

ART. 46 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

1. E' esclusa qualsiasi responsabilità in capo al Tribunale Arbitrale, al Consiglio Arbitrale e alla Segreteria Generale di MCM Mediazione, ivi inclusi i propri dipendenti o rappresentanti, per qualsiasi azione od omissione connessa allo svolgimento dell'arbitrato in virtù del presente regolamento.

ART. 47 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Settembre 2012.

ALLEGATO "A" REGOLE DI INDICAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Tutte le istanze comunicate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, contribuiscono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte comunica istanze in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la determinazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese indicate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è stabilito dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con successiva pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è stabilito dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito contestato in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, rettifica il valore delle istanze precedentemente comunicate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Collegio Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo definisce con equo giudizio valutativo.
8. La Camera Arbitrale può fissare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



ALLEGATO “B”

EMOLUMENTI DELLA CAMERA ARBITRALE: ATTIVITÀ COMPRESSE E ATTIVITÀ ESCLUSE

1. Sono incluse nei compensi della Camera Arbitrale fissati nelle Tariffe le successive attività:
 - a) coordinazione e amministrazione dei procedimenti come definito nel Preambolo del Regolamento, in relazione a ciascun organo della Camera Arbitrale;
 - b) ricezione e invio degli atti;
 - c) controllo di regolarità formale degli atti;
 - d) convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
 - e) presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze di cui alla lett. d.
2. Sono escluse dagli onorari della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
 - a) fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente, comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Segreteria per il consulente tecnico d'ufficio.
 - b) apposizione marche dell'imposta di bollo sugli atti;
 - c) registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
 - d) servizi di interpretariato;
 - e) videoconferenza;
 - f) spese di trasferta del personale della Segreteria eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali;
 - g) fotocopiatura di atti e documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo.



LE TARIFFE

Valore della Controversia	Arbitro Unico	Collegio Arbitrale
Fino a 25.000 Euro	1800 Euro	3000 Euro
da 25.001 a 50.000 Euro	2850 Euro	5000 Euro
da 50.001 a 100.000 Euro	4000 Euro	7000 Euro
da 100.001 a 200.000 Euro	5000 Euro	9000 Euro
da 200.001 a 400.000 Euro	7000 Euro	10.000 Euro
da 400.001 a 700.000 Euro	9000 Euro	15.000 Euro
da 700.001 a 1.000.000 Euro	12.000 Euro	18.000 Euro
da 1.000.001 a 1.500.000 Euro	15.000 Euro	22.000 Euro
da 1.500.001 a 2.500.000 Euro	20.000 Euro	30.000 Euro
da 2.500.001 a 5.000.000 Euro	25.000 Euro	40.000 Euro
da 5.000.001 a 10.000.000 Euro	30.000 Euro	50.000 Euro
da 10.000.001 a 20.000.000 Euro	40.000 Euro	70.000 Euro

Le tariffe sono al **netto di IVA ed altri eventuali accessori di legge** e sono **dovute complessivamente da entrambe le parti**, salvo quanto disposto in ordine alla ripartizione nel lodo arbitrale.

Si intendono forfettarie, comprendendo le spese della Segreteria e gli onorari del decisore.

Si rammenta che, in caso di arbitrato rituale, tutti gli atti depositati, esclusi i documenti allegati, sono assoggettati all'imposta di bollo (una marca da euro 14,62 ogni quattro facciate).

In ogni caso il Consiglio Arbitrale può, in ragione dell'oggetto della controversia o della questione giuridica trattata, applicare una tariffa inferiore a quella prevista da tabella.

Per le controversie di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le controversie di valore da 25.0001 a 50.000 Euro, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le controversie di valore da 50.001 a 100.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati dal Collegio Arbitrale fino al limite massimo previsto per le controversie di valore fino a 1.000.000 Euro.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara

Tel.085 6921254-085 694695

Fax 085 4513997

segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com